



**COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE  
(C.I.C.A.S.)**

**VERBALE RIUNIONE**

**03 MARZO 2014**

Il giorno 03 del mese di Marzo dell'anno 2014, con inizio alle ore 14.00 presso la sede del Regione Abruzzo, in Pescara, Viale Bovio n. 425, Sala Gialla, su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota prot. n. 126/Segr. del 24.02.2014, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. *Monitoraggio azioni/verifica della spesa;*
2. *Ulteriori misure di ammortizzatori sociali in deroga;*
3. *Varie ed Eventuali.*

Alla riunione, presieduta dall'Assessore, Avv. Paolo Gatti, presenti il Direttore Regionale Dott. Germano De Sanctis e il Dott. Giuseppe Sciallo, Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione della Regione Abruzzo, partecipano i rappresentanti di:

- Regione Abruzzo;
- Amministrazioni Provinciali;
- Direzione Regionale I.N.P.S.;
- M.L.P.S. - Direzione Regionale Lavoro;
- Associazioni dei datori di lavoro;
- Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- Italia Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

**I PUNTO O.D.G.**

**- Monitoraggio azioni/verifica della spesa.**

Il Presidente introduce l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno, rappresentando al Comitato che, come da impegno assunto nel corso della riunione dello scorso 08 gennaio c.a., l'Ufficio regionale competente, di concerto con INPS ed Italia Lavoro, al fine di effettuare una ricognizione e monitoraggio sulle eventuali risorse disponibili e verificare la possibilità di accogliere e riconoscere ulteriori periodi alle istanze di cassa e mobilità in deroga, con nota del 30 gennaio 2014, prot. n. RA/27919/DL30, trasmessa a mezzo PEC,

04  
ha richiesto a tutte le aziende che avevano presentato istanza di CIG in deroga, numero 1466, di comunicare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, se, in relazione alle istanze presentate ed autorizzate, hanno provveduto a richiedere ad INPS il pagamento di tutti i periodi di cassa in deroga effettivamente utilizzata dal 01.01.2013 al 31.08.2013.

Con rammarico, spiace constatare che, ad oggi, solo 448 delle 1466 aziende hanno dato riscontro alla richiesta notificata, vanificando così tutto il lavoro posto in essere dalla struttura.

Il Comitato, all'unanimità, apprezza l'attività effettuata dagli Uffici Regionali dall'INPS e da Italia Lavoro e stigmatizza la mancata collaborazione delle aziende interessate che, così facendo, hanno pregiudicato il puntuale e completo utilizzo delle risorse disponibili, con danno per i lavoratori e le aziende che hanno dato puntuale riscontro, nonché per i loro stessi lavoratori.

Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto n. 78641 del 22.01.2014, ha provveduto assegnare alle Regioni ulteriori risorse da destinare alla concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità, per un importo complessivo pari ad € 400.000.000,00, di cui € 12.273.006 assegnate alla Regione Abruzzo.

Con successiva nota del 04/02/2014, prot. 40/0004188, indirizzata all'INPS e p.c. a tutte le Regioni e P.A, il Direttore della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del MLPS, ha autorizzato l'Istituto ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga relativi all'annualità 2013 le cui autorizzazioni sono in fase di completamento da parte delle Regioni e delle P.A, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate con D.I. n. 78641 del 22/01/2014, nel limite massimo di spesa di € 400.000.000,00 e sulla base della ripartizione ivi contenute. Precisando che le suddette risorse finanziarie si sommano agli eventuali residui sulle risorse già assegnate per l'anno 2013 e non completamente utilizzate.

Alle suddette risorse, così come definito nel verbale di riunione del MLPS n. 4 del 3 ottobre 2013 "Gruppo di lavoro sugli Ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente" e nel verbale del 19 novembre 2013, "Riunione gruppo di lavoro MLPS - Regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga", può aggiungersi la percentuale di tiraggio, indice di ponderazione della CIG in deroga, che per la Regione Abruzzo è stato definito al 72,2%.

In considerazione di ciò, con le risorse assegnate con il Decreto n. 78641 del 22/01/2014, dell'importo di € 12.273.006,00 è possibile disporre Determine di pagamento nel limite massimo di € 15.684.901,67.

Appare di tutta evidenza che anche le ulteriori risorse assegnate alla Regione Abruzzo risultano insufficienti a soddisfare le richieste di cassa e mobilità in deroga presentate da aziende e lavoratori per l'anno 2013. Lasciando completamente scoperta l'annualità 2014. Di ciò il Presidente assicura che, anche per il tramite del Coordinamento delle Regioni, provvederà a sollecitare nuovamente ulteriori assegnazioni di risorse da parte del Governo. Le parti sociali assicurano che, per quanto nelle rispettive posizioni, provvederanno anch'esse a porre in essere azioni utili a favorire un rapido intervento del Governo in tal senso. Il Comitato all'unanimità condivide.

In considerazione del mancato riscontro delle aziende alla richiesta di informazioni avanzata dall'Assessorato, con Italia Lavoro ed INPS, è stata posta in essere una complessa

04  
attività di ricognizione e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo nell'anno 2013, pari ad € 63.417.922,37.

Il Presidente invita il dott. Attilio Toriello di Italia lavoro a riferire sull'attività svolta.

Il dott. Toriello illustra i dati dell'attività di ricognizione e monitoraggio effettuata, precisando che, in collaborazione con INPS, utilizzando il sistema SIP (Sistema Informativo Percettori della banca dati INPS), è stato verificato quanto segue:

- l'impegno di ore 1.228.690 di CIG in deroga, riferito a periodi successivi al 31 agosto 2013, rispetto alle quali, così come da verbale CICAS del 22/10/2013, non è stato assunto alcun provvedimento di autorizzazione al pagamento; tale monte ore equivale a € 12.065.735,00.
- le aziende, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013, a fronte di istanze di cassa in deroga per complessive ore 6.235.294,00, hanno prodotto alla competente INPS i relativi mod. SR41, che attestano un utilizzo per un totale ore pari a 3.637.768,00, con un conseguente risparmio pari a ore 2.597.526,00, al quale vanno sottratte numero 598.156,00 ore per le quali i datori di lavoro possono ancora produrre il relativo mod. SR41. In considerazione di ciò, ad oggi, il residuo è pari a ore 1.999.370,00, corrispondente a € 19.633.812,14.

Tali importi, complessivamente pari a € 31.699.547,14, vanno sottratti all'importo di € 37.364.233,00, riportato alla lettera "e) importi impegnati cig" della scheda SIP di monitoraggio della spesa 2013, alla data del 23 febbraio 2014, determinando così un impegno reale di spesa pari ad € 5.664.685,86.

Sottraendo tale impegno reale di spesa, pari a € 5.664.685,86, all'importo del residuo di cui alla scheda INPS di monitoraggio spese CIG e Mobilità in deroga per prestazioni di competenza 2013 alla data del 23/02/2014, pari ad € 16.841.621, si determina un residuo finanziario reale pari ad € 11.176.935,00.

Il Presidente cede la parola al dott. Raffaele Pece, Dirigente dell'Area manageriale pensioni, prestazioni a sostegno del reddito, credito e welfare, della Direzione regionale INPS Abruzzo.

Il dott. Pece, nel condividere le risultanze dell'attività di ricognizione e monitoraggio presentata da Italia Lavoro, illustra i dati del monitoraggio relativo alle risorse assegnate all'area sisma, con il decreto n. 74287, del 02/07/2013, pari a € 5.000.000,00.

Dalla scheda, si evince un residuo di € 2.248.551,00 che può essere utilizzato per ulteriori pagamenti di CIG e Mobilità in deroga.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente aggiorna il Comitato sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili per ulteriori interventi di cassa integrazione e mobilità in deroga:

- € 15.684.901,67, di cui € 12.273.006,00 attribuite con Decreto del MLPS n. 78641 del 22.01.2014, ed € 3.411.895,67, utilizzando l'indice di ponderazione del 72.8%.
- € 11.176.935,00, residuo finanziario accertato a seguito delle attività di ricognizione e monitoraggio poste in essere da Italia Lavoro, INPS e Assessorato al Lavoro regionale;



- 04
- € 2.248.551,00, residuo finanziario accertato a seguito delle attività di ricognizione e monitoraggio poste in essere dall'INPS sulle risorse attribuite con decreto del MLPS n. 74287 del 02/07/2013, "Area Sisma".
  - **Importo Totale disponibile: € 29.110.387,81.**

Il CICAS, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Assessore Regionale al Lavoro, Avv. Paolo Gatti, tenuto conto della disponibilità dell'importo di € 29.110.387,81, al fine di assicurare una equa allocazione delle risorse,

**ALL'UNANIMITÀ  
CONVIENE E DISPONE QUANTO SEGUE**

**CIG IN DEROGA**

**AREA ABRUZZO - AREA SISMA**

1. Accogliere tutte le istanze di Cassa Integrazione in Deroga presentate entro la data del 31/01/2014, istruite positivamente dalla DRL, limitatamente al periodo di utilizzo dal 01/01/2013 al 31/10/2013 e nel limite complessivo, massimo, di spesa pari a € 12.637.000,00.
2. Riconoscere un ulteriore periodo di utilizzo alle istanze di Cassa Integrazione in Deroga pervenute entro il 30/09/2013 già autorizzate con i precedenti verbali CICAS riferiti all'anno 2013, limitatamente al periodo dal 01/09/2013 al 31/10/2013 e nel limite complessivo, massimo, di spesa pari a € 6.423.000,00.

**MOBILITÀ IN DEROGA**

**AREA ABRUZZO - AREA SISMA**

3. Accogliere tutte le istanze di Mobilità in Deroga, relative all'anno 2013, istruite positivamente dalle rispettive Province e pervenute alla Direzione Lavoro della Regione Abruzzo alla data del 12/02/2014, nel limite complessivo, massimo, di spesa pari a € 9.800.000,00.

Le autorizzazioni regionali e le conseguenti erogazioni da parte dell'INPS, di indennità di CIG e Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente verbale d'accordo, saranno effettuate solo subordinatamente alla effettiva disponibilità finanziaria delle risorse assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo per l'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013.

Il CICAS, in funzione dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, nonché di quelle rese disponibili in seguito ad attività di ricognizione e monitoraggio della spesa, riconoscerà, tempestivamente, ulteriori periodi di ammortizzatori sociali in deroga. In considerazione di ciò autorizza la DRL ad istruire prioritariamente le istanze di CIG in deroga riferite a periodi che interessano l'annualità 2013.

II PUNTO O.D.G.

- ULTERIORI MISURE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA.

Il Comitato,

visto l'art. 2, commi 64 e seguenti della L. 92/2012;

visto l'art. 19 del Decreto Legge 29/11/2008 n. 185, convertito dalla Legge 28/01/2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro sottoscritta in data 22/11/2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In considerazione di tutto quanto rappresentato, al fine di continuare a garantire gli obiettivi prefissati dal CICAS e prevedere in favore dei lavoratori particolarmente svantaggiati un adeguato strumento di sostegno al reddito,

ALL'UNANIMITÀ  
CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. DECORRENZA E RISORSE FINANZIARIE

Il presente accordo proroga integra e modifica l'Accordo Quadro che definisce i criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in deroga per l'anno 2013, di cui ai verbali CICAS del 28/12/2012, del 20/03/2013, del 14/05/2013, del 11/07/2013 e del 22/10/2013 e del 08/01/2014, disciplina gli interventi di CIG e Mobilità in Deroga per il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014.

Si ribadisce che le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente Accordo Quadro, saranno effettuate entro i limiti e subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l'Intesa Stato/Regioni 2013, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome il 22/11/2012 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

2. MOBILITÀ IN DEROGA - PERIODI RESIDUI ANNO 2014

Relativamente agli interventi di mobilità in deroga per l'Area Abruzzo e Area Sisma, concessi nell'anno 2014, che, per effetto delle disposizioni del precedente verbale CICAS,

hanno avuto scadenza alla data del 31/03/2014 e, conseguentemente, non integralmente usufruiti per il periodo previsto, il Comitato dispone che gli stessi, vengono prorogati automaticamente dal 01/04/2014, fino alla concorrenza del periodo massimo previsto e comunque non oltre il 30/06/2014.

Le Province, senza necessità di richiedere ai lavoratori la sottoscrizione di una nuova istanza di mobilità in deroga, provvederanno d'ufficio a calcolare il periodo residuo dovuto.

### 3. INTERVENTI - INTERO TERRITORIO REGIONALE CON ESCLUSIONE AREA SISMA

#### C.I.G. IN DEROGA AREA ABRUZZO

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate nella regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto "4" - Area Sisma:*

- a) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dal 01/04/2014, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei lavoratori, con contratti di apprendistato o di somministrazione oppure a domicilio, dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni o riduzione dell'attività lavorativa;
- b) Concessione fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della CIG in deroga in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria a decorrere dal 01/04/2014. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa. L'intervento di che trattasi non può essere autorizzato per un periodo superiore a 35 settimane. La misura, nella durata massima di 35 settimane, può essere richiesta ed utilizzata una sola volta; conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell'omologo intervento di cui ai precedenti accordi quadro.



**MOBILITA' IN DEROGA  
AREA ABRUZZO**

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, licenziati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto "4" Area Sisma:*

- c) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- d) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- e) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- f) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo.
- g) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire

l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 13 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo.

h) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo.

i) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell'utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo;



- DY
- j) Concessione della mobilità in deroga sino al 30/06/2014, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'indennità ASPI o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.
- k) Concessione della mobilità in deroga dal 01/04/2014 sino a concorrenza della durata di 104 settimane e comunque non oltre il 30/06/2014, della misura già concessa per effetto del punto 3, lettera k), del verbale CICAS 08/01/2014, in favore dei lavoratori che in ragione del termine fissato al 31/03/2014, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione.

#### 4. INTERVENTI - TERRITORIO INTERESSATO DAL SISMA DEL 06/04/2009

##### C.I.G. IN DEROGA

##### AREA SISMA

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate sul territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6/04/2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "3":*

- a) Concessione fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dal 01/04/2014, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione oppure a domicilio, dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni o riduzione dell'attività lavorativa;

- 04
- b) Concessione fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della CIG in deroga in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria a decorrere dal 01/04/2014. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa. L'intervento di che trattasi non può essere autorizzato per un periodo superiore a 35 settimane. La misura, nella durata massima di 35 settimane, può essere richiesta ed utilizzata una sola volta; conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell'omologo intervento di cui ai precedenti accordi quadro.

### MOBILITA' IN DEROGA

#### AREA SISMA

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nell'area sisma o, residenti in Abruzzo e licenziati da aziende con sedi operative in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 06.04.2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "3":*

- c) Concessione fino a un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01/04/2014 ed il 30/06/2014, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'indennità di ASPI o mini-ASPI, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
- d) Proroga, fino al 30/06/2014, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 ed il 30/06/2014, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 4 lettere c) ed d) del verbale C.I.C.A.S. del 08.01.2014;
- e) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 ed il 30/06/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

- M
- f) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 ed il 30/06/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- g) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 ed il 30/06/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- h) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/04/2014 ed il 30/06/2014, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91".
- i) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01/04/2014 ed il 30/06/2014, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'ASPI o mini-ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
- j) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 13 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;
- k) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina



OM

della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;

- l) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;
- m) Concessione della mobilità in deroga sino al 30/06/2014, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01/04/2014 ed il 30/06/2014, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'indennità ASPI o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;
- n) Concessione della mobilità in deroga dal 01/04/2014 sino a concorrenza della durata di 104 settimane e comunque non oltre il 30/06/2014, della misura già concessa per effetto del punto 4, lettera n), del verbale CICAS 08/01/2014, in favore dei lavoratori che in ragione del termine fissato al 31/03/2014, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione.
- o) Proroga, fino al 30/06/2014, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art.12 commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, alla data del 31/03/2014, sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 4 lett. o) del verbale CICAS del 08/01/2014.

## 5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, richiama la condivisa esigenza di pervenire ad un utilizzo ottimale delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga e, in particolare, delle risorse assegnate per la CIG in deroga, anche al fine di recuperare risorse impegnate per singoli interventi e non erogate dall'INPS; invita il Comitato a condividere procedure utili a favorire un costante e puntuale monitoraggio delle risorse assegnate.

Il Comitato, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Struttura Regionale, dall'INPS, dalla Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e da Italia Lavoro, dopo ampia discussione, nell'interesse dei lavoratori e delle aziende che richiedono la CIG in deroga, all'unanimità condivide e dispone quanto segue:

### **Presentazione e gestione della domanda di CIG in Deroga. Integrazione all'accordo quadro del 28/12/2012.**

L'Istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica di cui al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), entro 20 giorni dalla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, ai sensi del comma 2 dell'art.7-ter del DL n. 5/2009 convertito in L. 33/2009 o, comunque, non oltre giorni 5 dall'esame congiunto svolto in sede Istituzionale. Tale termine non si applica alle istanze prodotte da aziende in procedura concorsuale. L'Istanza prodotta successivamente alla data di fine periodo della CIGD richiesta non è accoglibile.

La casella di posta elettronica certificata, (PEC) riportata nella domanda a cura del datore di lavoro, costituisce il riferimento per le eventuali successive comunicazioni da effettuare da parte dell'Amministrazione.

La DRL, in fase di istruttoria dell'istanza, in presenza di criticità, pone la stessa in stato di rettifica e procede a richiedere, anche a mezzo PEC, i necessari chiarimenti/integrazioni in merito alle irregolarità riscontrate. In questo caso il mancato riscontro entro giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione determina la reiezione della domanda.

La reale utilizzazione della CIG in deroga va comunicata alla competente sede INPS con il relativo modulo individuale SR41.

Tale comunicazione costituisce mera prenotazione di risorse per il pagamento dell'integrazione salariale e non rappresenta, in alcun caso, autorizzazione o approvazione della domanda di CIG in deroga che, comunque, è subordinata ad esclusivo e specifico atto del competente Servizio dell'Assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo, che potrà essere emesso solo a seguito di autorizzazione del CICAS, istruttoria positiva da parte della DRL e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Richiamata la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/6/2010, prot. 14/15340, la comunicazione dell'SR41 all'INPS, subordinata alla presentazione dell'istanza di CIG in deroga, va effettuata entro il sessantesimo giorno dalla fine del mese di effettiva sospensione.

Per quanto attiene alle istanze di CIG in Deroga autorizzate, la comunicazione dell'SR41 va effettuata entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione da consuntivare o, comunque, non oltre giorni 30 dalla Determina di autorizzazione emessa dal Servizio dell'Assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo.

Per gli SR41 inviati dopo tale termine il pagamento delle relative spettanze da parte dell'INPS sarà effettuato solo dopo la liquidazione di tutti gli SR41 pervenuti nei termini previsti per le domande autorizzate, sempre compatibilmente con le risorse ancora disponibili.

L'inoltro di tutti gli SR41, ove dovuti, è vincolante per la presa in carico di un'eventuale successiva istanza presentata dal medesimo datore di lavoro.

In riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di CIG in deroga autorizzati, i datori di lavoro al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, pena l'interruzione dell'erogazione dell'ammortizzatore in deroga, devono comunicare, preventivamente, alla Regione Abruzzo, all'indirizzo PEC [politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it](mailto:politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it), entro le ore 24,00 del giorno antecedente sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in CIGD. L'utilizzo da parte del datore di lavoro di lavoratori assunti con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento dei medesimi compiti in precedenza assegnati ai lavoratori per i quali lo stesso datore beneficia dell'ammortizzatore in deroga o la presenza di lavoratori irregolari è considerato motivo di interruzione dell'erogazione dell'ammortizzatore in deroga.

Per le istanze già presentate tutti i termini decorrono dalla data di notifica del presente verbale alle rispettive aziende interessate.

## 6. CONFERENZA DEI SERVIZI - COMPETENZE

Alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione, è demandata la competenza di definire termini e modalità per accedere all'utilizzo delle misure di cui al presente verbale, nonché la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica.

## 7. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE


Le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente Accordo Quadro saranno effettuate subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l'Intesa Stato/Regioni 2013 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.


Alle ore            il Presidente dichiara sciolta la seduta.


Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.




Regione Abruzzo









Amministrazioni Provinciali






Direzione Regionale I.N.P.S.




M.L.P.S.

Direzione Regionale Lavoro




Associazioni dei datori di lavoro


CONFINDUSTRIA














**Organizzazioni Sindacali dei lavoratori**

Call

*[Handwritten signature]*

VIC

*[Handwritten signature]*

UGL

*[Handwritten signature]*

**Italia Lavoro**

*[Handwritten signature]*